



37548-21

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATRIZIA PICCIALLI  
Dott. DONATELLA FERRANTI  
Dott. EMANUELE DI SALVO  
Dott. SALVATORE DOVERE  
Dott. ALESSANDRO D'ANDREA

- Presidente - UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
- Consigliere - DEL 14/07/2021  
- Rel. Consigliere - SENTENZA  
- Consigliere - N. 1187/2021  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 4326/2021

ha pronunciato la seguente

**MOTIVAZIONE  
SEMPLIFICATA**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 3741/2020 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del  
24/11/2020

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI  
SALVO;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (omissis) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge, in quanto il giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due nonostante l'imputato abbia cagionato un incidente stradale alla guida di un velocipede, mezzo per il quale non è prevista alcuna abilitazione alla guida.
3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. l. 28-10-2020. n. 137, conv. in l. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con conseguente eliminazione della relativa statuizione.
4. La doglianza è fondata: non può, infatti, essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi abbia commesso un reato in materia di circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (Sez. U, 29 marzo 2002, n 2; conf. Cass., Sez. 4, n. 45669 del 16-12-2008; Cass., Sez. 4, n. 36580 del 4-11-2006).
5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che va eliminata.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che elimina.

Così deciso in Roma, il 14-7-2021.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 OTT. 2021

oggi, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Irene Cillendo*

